



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

PARERE 120/09/11 DEL 23 LUGLIO 2009

Oggetto: PUBBLICO IMPIEGO –Inquadramento presso Uffici di diretta collaborazione.

Art. 25 della legge n. 724/1994, recepito in Sicilia dall'art.5 della l.r. n. 41/1996. Divieto di incarichi a dipendenti cessati volontariamente dal servizio non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia. Applicabilità agli incarichi presso uffici di gabinetto degli assessori regionali. Qualifica e trattamento attribuibile.

L'inquadramento negli uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori di personale esterno prevista dall'art. 61 del CCRL del personale dirigenziale, attesa la peculiarità del rapporto di nomina fiduciaria e la sua assimilazione al rapporto di lavoro dipendente, si pone al di fuori della previsione dell'art. 5 della l.r. n. 41/1996 .

La qualifica di inquadramento e del corrispondente trattamento economico da attribuire al soggetto che codesto Ufficio di gabinetto intende inquadrare andranno determinati, in base al vigente contratto collettivo di lavoro del comparto, sulla base delle mansioni attribuite e del titolo di studio posseduto con riferimento a quanto previsto per il personale regionale assunto a tempo indeterminato.

VOCE. IMPIEGO PUBBLICO

RIF. NORM. L.R. N. 12-11-1996, N. 41, ART. 5 - L. N. 23-12-1994, N. 724, ART. 25

